

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1525-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

E

10^a (Industria, commercio, turismo)

(RELATORI VITTORINO COLOMBO e CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente l'istituzione dei Comitati regionali dei prezzi

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, sottoposto al nostro esame per la conversione in legge, affronta due problemi: da un lato l'istituzione dei Comitati regionali per i prezzi e, dall'altro, la proroga dell'incarico conferito agli ispettori dei costi.

L'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 10 gennaio 1979.

In attuazione di detto impegno, in data 28 ottobre 1977 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge concernente il riordinamento del sistema di controllo dei prezzi. Tale disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica, al quale se ne sono aggiunti altri presentati dai Gruppi politici, non ha ancora completato l'iter legislativo.

Tenuto conto di tale circostanza e della opportunità di evitare interventi disorganici delle Regioni sulla base delle norme vigenti in un settore complesso e delicato, il Governo ha ritenuto necessario apprestare d'urgenza un tipo uniforme di struttura, rappresentato dal Comitato regionale prezzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

Le Commissioni 1^a e 10^a non hanno ritenuto possibile prendere in esame uno stralcio del complesso problema della riforma del sistema del controllo dei prezzi, che finirebbe per prefigurare, prima ancora che vi sia stato il dovuto approfondimento, l'orien-

tamento che la riforma del controllo dei prezzi dovrà assumere.

Per cui, anche perchè si ritiene che le Regioni non abbiano poteri tali in materia da poter temere loro « interventi disorganici » sulla base delle norme vigenti, le Commissioni 1^a e 10^a propongono la soppressione dei primi due articoli.

Per quanto concerne l'articolo 3 del decreto, esso riguarda gli ispettori dei costi nominati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, con la procedura prevista dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Tale normativa non consente di prorogare oltre due volte l'incarico conferito agli ispettori dei costi, per cui al 31 dicembre 1978 alcune unità di tale personale avrebbero dovuto essere allontanate dall'ufficio.

Si tratta di personale ben preparato ed esperto nell'analisi dei costi, la cui perdita arrecherebbe grave danno per il funzionamento dei servizi.

Per evitare tali conseguenze, l'articolo 3 dell'attuale decreto, che prevede una proroga di un anno, è stato emendato dalle Commissioni affinché tale proroga valesse « fino all'attuazione del nuovo ordinamento del sistema del controllo dei prezzi » per quegli ispettori che alla data del 31 dicembre 1978 avranno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti leggi.

COLOMBO Vittorino e CARBONI, relatori

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BI ANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

10 gennaio 1979

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente l'istituzione dei Comitati regionali dei prezzi

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente istituzione dei Comitati regionali dei prezzi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente l'istituzione dei Comitati regionali dei prezzi

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente istituzione dei Comitati regionale dei prezzi con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è soppresso.

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3, primo comma, le parole: « per un ulteriore anno », sono sostituite dalle seguenti: « fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto l'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenute la necessità e l'urgenza di istituire i Comitati regionali per i prezzi e le Commissioni consultive regionali nonchè di prorogare il termine per l'inizio, da parte dei predetti Comitati regionali, dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, in attesa della emanazione delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Articolo 1.

Ai fini dell'attuazione della delega conferita alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi, in ciascuna Regione è istituito il Comitato regionale per i prezzi (CRP), presieduto dal presidente della Regione e composto da tre assessori regionali, dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo della Regione o da chi ne fa le veci, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e da due esperti nominati dal commissario del Governo.

In ciascuna Regione, inoltre, è istituita la Commissione consultiva regionale, presieduta dal presidente della Regione o da un membro del CRP da lui delegato e composta di non meno di dieci e non più di venti membri in rappresentanza della Regione, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, delle categorie economiche e delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Le funzioni di segretario del CRP sono esercitate da un funzionario della Regione, che si può avvalere, per il compimento delle istruttorie preliminari nelle materie di competenza del Comitato e per l'esecuzione e la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del CRP, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

Il Comitato regionale dei prezzi e la Commissione consultiva regionale sono nominati con decreto del presidente della Regione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLE
COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

A modifica del termine stabilito dall'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ivi previste, da parte dei Comitati regionali prezzi istituiti con il precedente articolo 1, avrà inizio decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 3.

In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1978, hanno completato o superato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI —
PRODI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

Soppresso.

Art. 3.

In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

Identico.

Art. 4.

Identico.